



LUISA ROSSI  
Notaio

Repertorio n.32627

Fascicolo n.15269

Verbale delle deliberazioni del Consiglio Generale  
della "FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE" con sede in Pesaro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile alle ore nove e  
minuti quaranta

20.4.2022

In Pesaro, Corso XI Settembre n. 116, presso la sede della "FONDAZIONE PA-  
TRIMONIO FIERE".

Avanti a me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio  
Notarile dei distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,

è presente il Signor

- Alfredo MIETTI, nato a Fano il 10 febbraio 1951, residente a Pesaro, via  
Varese n. 26.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente  
del Consiglio Generale e legale rappresentante della "FONDAZIONE PATRIMONIO  
FIERE" con sede in Pesaro, Corso XI Settembre n. 116, codice fiscale  
02000910410, iscritta al Registro Imprese delle Marche con il numero R.E.A.:  
PS - 168514 e al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato isti-  
tuito presso la Regione Marche in data 26 ottobre 2006 al numero 269

Il Comparsente dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunito il Con-  
siglio Generale della Fondazione medesima per discutere e deliberare sul se-  
guente ordine del giorno

parte straordinaria

REGISTRATO  
a PESARO  
il 10/05/2022  
n. 2343  
Serie 1T

Depositato al Registro imprese  
MARCHE ed Iscritto  
il 02/05/2022  
Prot. n. 49646/2022

- approvazione modifiche statutarie e delibere conseguenti

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Il Presidente dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto, con comunicazione inviata in data 7 aprile 2022 a mezzo P.E.C.;

- che sono presenti, oltre ad esso comparente, i membri del Consiglio Generale, nonché i membri del Collegio dei Revisori identificati nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale

Dichiara quindi il presente Consiglio Generale regolarmente costituito e quindi atto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

E chiama me Notaio a redigere il verbale della deliberazione.

Il Presidente inizia la relazione ed espone la necessità di adottare un nuovo testo di statuto, più consono alle esigenze attuali della Fondazione, che prevede, oltre a meri adattamenti lessicali, modifiche sostanziali, quali

= l'ampliamento dello scopo mediante introduzione dell'attività polifunzionale fieristico-congressuale-sportiva e ogni altra forma di attività imprenditoriale e commerciale nella Regione Marche, promuovendo al contempo anche le economie dei distretti produttivi regionali;

= l'inserimento tra le poste patrimoniali della fondazione dei conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

= la rimodulazione degli Organi dell'Ente nel senso di prevedere unicamente

quali Organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio, con relativa nuova regolamentazione e il Revisore Unico, eliminando il Comitato Esecutivo e sostituendo il Collegio Sindacale con il Revisore Unico in ossequio alla nuova normativa.

Precisa il Presidente che le proposte modifiche sono stata approvate dai soci fondatori "Regione Marche" con deliberazione della giunta regionale n. 206 del 7 marzo 2002; "Camera di Commercio delle Marche" con deliberazione n. 106 del 24 giugno 2021; "Comune di Pesaro" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2022; "Provincia di Pesaro e Urbino" con deliberazione del Consiglio n. 29 del 28 luglio 2021; mentre il "Comune di Fano", con nota del Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco in data 20 gennaio 2022 prot.n.ro 5304/2022, ha comunicato di non ritenere necessaria l'approvazione delle modifiche proposte, non essendo il Comune di Fano rappresentato in seno al Consiglio generale.

Il Presidente dà quindi lettura al Consiglio Generale del nuovo testo dello statuto coordinato con le illustrate modifiche e a questo punto invita il Consiglio a deliberare in merito ai punti esposti.

Il Consiglio Generale, dichiarandosi bene edotto, delle proposte modificazioni, all'unanimità

delibera

= di approvare articolo per articolo il nuovo testo dello Statuto nella formulazione ora letta dal Presidente, che, composto da 12 (dodici) articoli, si allega a questo atto sotto la lettera "B", debitamente sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio

= di autorizzare il Presidente del Consiglio Generale ad apportare al pre-

sente atto e all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche ritenute necessarie dall'Autorità Regionale di vigilanza, nonché in sede di iscrizione al Registro Imprese

Il Presidente, udito il Consiglio Generale, dispensa me notaio dalla lettura degli allegati

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Generale essendo le ore nove e minuti cinquanta

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio in tre pagine e fin qui della presente di un foglio e del medesimo ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo ha approvato e lo ha sottoscritto unitamente a me Notaio alle ore nove e minuti

F.to Alfredo Mietti - Luisa Rossi Notaio

FOGLIO PRESENZE

**CONSIGLIO GENERALE (PARTE STRAORDINARIA)  
FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE**

Riunione del 20/04/2022 ore 09,30  
Termine ore

**Presidente Mietti Alfredo**

*Alfredo Mietti*

**Consiglieri:**

**Barilari Alberto**

*Barilari*

**Bianconi Mario**

*Mario Bianconi*

**Barnabeo Luiginia**

*Luiginia Barnabeo*

**Cappellini Arnaldo**

*Arnaldo Cappellini*

**Giommi Corrado**

*Corrado Giommi*


**Panicali Federica Maria**

*Federica Maria Panicali*

**Sorcinelli Ulvido**

*Ulvido Sorcinelli*

**Tringali Angela**



Collegio dei Revisori

**Tonucci Stefano**

*Presidente del Collegio*

*Stefano Tonucci*

**Pierangeli Caterina**

*Sindaco Effettivo*

*Caterina Pierangeli*

**Galli Marco**

*Sindaco Effettivo*

*Marco Galli*

*Alfredo Mietti*



LUISA ROSSI  
Notario

Allegato lett. "B" al numero di rep.32627/15269

STATUTO

"FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE"

ARTICOLO 1

Denominazione, Scopo e Sede

1. La fondazione "FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE" risulta dalla trasformazione ex art. 2500 septies del Codice Civile della originaria società Fiere di Pesaro s.p.a., che ha assunto la denominazione Patrimonio Fiere s.p.a in esito alla scissione il cui atto è stato iscritto il 29/12/2005 presso il Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, ed opera quale Fondazione di diritto privato (di seguito "Fondazione"), secondo quanto disposto dal Codice Civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia.

2. La Fondazione ha sede in Pesaro, C.so XI Settembre, n.116.

3. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.

4. La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e sviluppare attività polifunzionale fieristico-congressuale-sportiva e ogni altra forma di attività imprenditoriale e commerciale nella Regione Marche, promuovendo al contempo anche le economie dei distretti produttivi regionali. A tal fine tutela il patrimonio, di proprietà e detenuto in disponibilità, e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale, alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare attività diversificate, fermo restando la destinazione

di detti immobili per usi compatibili con le normative vigenti in materia urbanistica.

5. La Fondazione potrà, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese del tessuto economico regionale e alla loro capacità di operare sul mercato globale, sviluppare attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno realizzarsi, in attuazione del principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche rappresentative del territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni ed Enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi.

6. Inoltre la Fondazione potrà svolgere, in via diretta ed indiretta ed anche con introito di specifici corrispettivi, sempre che funzionali al perseguimento dello scopo di cui al comma 4 che precede:

o servizi accessori e complementari di natura organizzativa, tecnica e commerciale inerenti l'attività fieristica ovvero inerenti la gestione di complessi immobiliari destinati ad attività specifiche in base alla destinazione d'uso commerciale degli immobili;

o stipulare con soggetti pubblici e privati, accordi, convenzioni, contratti e intese;

o assumere incarichi di ricerca e consulenza, da parte di soggetti pubblici o privati, nei settori di propria competenza;

o partecipare a bandi, gare o concorsi per l'assegnazione di incarichi, fondi e contributi;

o amministrare e gestire beni, nonché le strutture, di cui abbia la proprie-

tà o il possesso;

o sostenere e svolgere attività di ricerca, di formazione extra-universitaria anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;

o promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi nazionali ed internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

o promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare ai suoi scopi statutari.

7. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 4 che precede, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, e può assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese anche estere, funzionali od occorrenti per il conseguimento dei propri scopi che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

## ARTICOLO 2

### Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:



a) dalle attività risultanti dal patrimonio, costituito dall'azienda di Fiere di Pesaro s.p.a., al quale la Fondazione è subentrata nella titolarità, senza soluzione di continuità, per effetto della trasformazione;

b) dalle riserve costituite ai sensi di statuto;

c) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione; dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi.

d) da eventuali contributi, lasciti o donazioni.

2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.

3. Il patrimonio immobiliare, sia in proprietà che quello detenuto in disponibilità è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 1. L'alienazione è consentita soltanto per i beni di proprietà non più funzionali, con delibera del Consiglio che determinerà le modalità di reinvestimento nell'interesse delle finalità della Fondazione.

### ARTICOLO 3

#### Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Revisore Contabile Unico

Gli organi durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data del Consi-

glio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel caso di cui all'art.6 comma 5, l'organo di Revisione permane nella carica sino alla scadenza naturale del mandato indicata.

#### ARTICOLO 4

##### Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche (di seguito "C.C.I.A.A. delle Marche) fra i componenti del Consiglio da essa nominati.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni di tale organo e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.

3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è temporaneamente sostituito dal Consigliere più anziano, in termini di età anagrafica.

#### ARTICOLO 5

##### Poteri del Presidente

1. Il Presidente:

- a) predispone i progetti del bilancio consuntivo della Fondazione;
- b) esercita i poteri di amministrazione della Fondazione;
- c) può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;
- d) dispone con proprio atto l'organizzazione interna degli uffici ivi compreso il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Fondazione stessa.

Non rientrano fra gli atti di competenza del Presidente le decisioni sull'alienazione, in tutto o in parte, del patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione.

Ove lo ritenga rilevante e necessario, il Presidente può sottoporre a periodica ratifica da parte del Consiglio le proprie determinazioni, salvo ritenere ratificato il proprio operato in sede annuale di approvazione del Bilancio Consuntivo.

#### ARTICOLO 6

##### Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 3 (tre) componenti, tra i quali il Presidente, nominati come segue:

a) due rappresentanti nominati da C.C.I.A.A. delle Marche fra i quali il Presidente;

b) un rappresentante nominato d'intesa dai soci fondatori pubblici quali la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro, il Comune di Fano. In difetto di esecuzione di tale nomina, decorsi 60 giorni dalla richiesta, la C.C.I.A.A. delle Marche provvederà in via autonoma a nominare il terzo componente, in via sostitutiva.

2. I componenti di cui al comma che precede sono nominati dalle rispettive amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun ente, e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

3. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, sia per naturale scadenza che per altre motivazioni a diverso titolo, rimanendo prorogati i singoli componenti non ancora

sostituiti sino alla designazione dei successori.

4. Nel caso di dimissioni di un consigliere, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nuovo nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica, salvo quanto previsto dal comma 5 successivo.

5. Le dimissioni o il decesso della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio.

#### ARTICOLO 7

##### Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio esercita i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina il Revisore Contabile Unico, e il suo supplente, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente Statuto;
- c) determina l'eventuale emolumento del Presidente e del Revisore Unico;
- d) delibera le proposte di modifica allo Statuto e di trasformazione della fondazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti;
- e) delibera lo scioglimento a maggioranza dei 2/3 dei componenti, nomina i liquidatori ed i loro poteri, come da art. 11 dello Statuto;
- f) determina l'entità del gettone di presenza dei componenti dello stesso Consiglio su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni

volta che almeno uno dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax, la posta elettronica ordinaria e certificata, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Tali adunanze, ancorché a distanza, si considerano localizzate in ogni caso presso la sede legale.

4. Il Consiglio delibera con il voto favorevole di 2 (due) componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.

5. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

## ARTICOLO 8

### Efficacia delle modifiche statutarie

Essendo la Fondazione Patrimonio Fiere iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Marche, registrata al n.269 del 26/10/2006, tutte le eventuali modifiche statutarie sortiranno la loro efficacia e decorrenza solo dal giorno della approvazione da parte Servizio Regionale competente, a seguito di presentazione di apposita domanda da parte della Fondazione medesima.

Particolare regime di entrata in vigore, viene previsto in aggiunta, per le modifiche statutarie riguardanti gli organi della Fondazione, ed esplicitamente per gli articoli 3,4,5,6,7 e 9, per i quali si prevede la piena efficacia delle modifiche, solo decorsi 90 giorni dalla data di approvazione da parte del Servizio Regionale competente.

## ARTICOLO 9

### Revisore Contabile Unico

1. L'Organo di Revisione è monocratico ed è formato da un Revisore Contabile effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto su designazione della Camera di Commercio delle Marche e sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero Economia e Finanze.

2. Il Revisore dei Conti ha i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili, incluse le funzioni dell'art. 2409 bis e seguenti.

3. Il Revisore Contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

4. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato una sola volta.

5. Il Revisore supplente entra in funzione in caso di dimissioni o decesso del Revisore effettivo.

6. Il compenso del Revisore Contabile è stabilito dal Consiglio, tenuto conto del D.M. 140 del 20/7/2012 emanato dal Ministero di Giustizia.

#### ARTICOLO 10

##### Esercizio finanziario e Bilanci

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre

2. Il Consiglio è convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. In caso di particolari motivazioni, la convocazione è consentita entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Presidente in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile, e dalla relazione dell'Organo di Revisione di cui all'art. 2429 Codice Civile.

4. Il bilancio consuntivo della Fondazione, con la nota integrativa ed allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione.

5. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alle riserve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett. c) della Legge Regione

Marche 24/11/2004 n. 24.

6. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato dal Revisore Contabile Unico in conformità all'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

#### ARTICOLO 11

##### Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di estinzione, una volta soddisfatti i creditori sociali, il Consiglio, allo scopo di consentire che il patrimonio possa continuare ad essere al servizio degli scopi fondazionali di perseguimento degli interessi generali nel settore di competenza, volti a favorire, promuovere e sviluppare l'attività fieristica nella regione Marche, consentendo così l'incentivazione e la promozione delle sue economie locali regionali, potrà devolvere il patrimonio a C.C.I.A.A. delle Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Regione Marche, in quanto enti pubblici esponenziali ai quali è demandata la cura di interessi analoghi all'interesse specifico perseguito dalla Fondazione, nonché ad altre entità e istituzioni anche private che abbiano vocazione al territorio antropico marchigiano, identificate dal Consiglio stesso fra quelle volte alla realizzazione di fini non lucrativi e di utilità sociale ed aventi scopi analoghi o connessi.

2. In particolare sarà devoluta a CCIAA delle Marche, una quota comunque non inferiore al 70%, quantificata tenendo conto che a detto Ente competerebbe almeno nella misura così stimata, il maggiore e più diretto impegno e coinvolgimento nell'operatività del progetto perseguito da Fondazione, nel caso del suo scioglimento.

3. Il Consiglio potrà in alternativa, purché con voto unanime, stabilire di devolvere l'intero patrimonio, in tutto o in parte, ad altri enti, istitu-



zioni o associazioni operanti nel territorio della Regione Marche, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, oppure decidere che alla devoluzione provveda l'autorità governativa.

4. Il liquidatore o i liquidatori, saranno scelti dal Consiglio tra persone con adeguata capacità, e nell'atto di nomina saranno indicati i poteri attribuiti ed i relativi compensi.

5. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all'approvazione del Consiglio.

#### ARTICOLO 12

##### Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste nel Codice Civile per le fondazioni.

F.to Alfredo Mietti - Luisa Rossi Notaio